



## COMUNE DI STINTINO

### AREA TECNICA

#### Servizio tecnico 2

#### Edilizia privata – Manutenzioni – Ambiente – Ecologia – Verde pubblico

*Protocollo come da segnatura*

05-01-00 – Direzione Generale dell’Ambiente  
Comune di Sassari  
Comune di Porto Torres  
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura  
Servizio Energia ed Economia Verde  
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale  
industria@pec.regione.sardegna.it  
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e  
Finanze  
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione  
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia  
04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna  
Settentrionale Nord Ovest  
04-02-02 - Servizio Pianificazione Paesaggistica e  
Urbanistica  
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici  
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari  
13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti  
01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del  
Distretto Idrografico della Sardegna  
ASL Sassari  
protocollo@pec.aslsassari.it  
ARPAS - Area tecnico scientifica  
ARPAS - Dipartimento Sassari e Gallura  
Agris Sardegna Agenzia per la Ricerca In Agricoltura  
LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei  
programmi regionali in campo agricolo e per lo  
sviluppo rurale - Cagliari  
Argea Sardegna Agenzia Regionale Sarda per  
l'Erogazione in Agricoltura  
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Sassari  
FoReSTAS - Agenzia forestale regionale per lo  
sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna  
ENAS (Ente Acque della Sardegna)  
Consorzio di Bonifica della Nurra  
consorzio.nurra@tiscalipec.it  
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali  
Servizio Tutela del Territorio e dell'Atmosfera  
difesa.ambiente@regione.sardegna.it

**OGGETTO: [ID: 9393] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Lunestas" della potenza nominale di 24,4 MWp sito nel Comune di Sassari e Stintino (impianto di produzione) e Sassari, Stintino, Porto Torres (opere di rete). Proponente:**

**Lunestas S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).  
OSSERVAZIONI**

In riferimento alla procedura in oggetto, la cui richiesta di osservazioni è pervenuta con nota RAS AOO 05-01-00 Prot. n. 5446 del 16/02/2024, e valutata la documentazione pubblicata sul portale del M.A.S.E. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali", si trasmettono le seguenti osservazioni.

Il D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. all'art. 20 comma 8 individua le aree idonee per l'installazione di impianti FER e precisamente:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
  - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per

gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Dall'esame della documentazione non è stato possibile riscontrare un'analisi delle aree idonee, relative all'area di progetto, come definite ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D. Lgs 199/2021 e ss.mm.ii. al fine di accertare la rispondenza dell'area di progetto ai requisiti richiesti dalla norma.

Si richiede pertanto un'analisi puntuale relativa alle aree idonee al fine di verificare se le superfici di progetto ricadano in una o più delle aree indicate all'art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

In merito all'ubicazione dell'impianto agrivoltaico nel comune di Stintino, l'area di progetto ricade in zona E2a "Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni irrigui, es. seminativi in irriguo". La disciplina del territorio agricolo del comune di Stintino ha come finalità principale quella di valorizzare la vocazione produttiva nelle aree agricole prevedendo sì la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma nell'ambito dell'attività agro-zootecnica. Tale concetto viene fortemente ribadito nell'atto interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 1998 in riferimento alla normativa applicabile nelle aree a destinazione agricola, adottato dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica in data 26/02/2024. In tale atto si chiarisce che l'utilizzo delle aree agricole "deve essere diretto a preservare la primaria esigenza della funzione agricola dei fondi, ovvero di tutela dell'agro e della relativa destinazione da un uso indiscriminato. L'agro, infatti, costituisce risorsa non solo produttiva, ma anche culturale e paesaggistica per la Sardegna da preservare e tramandare alle generazioni future."

Sempre nello stesso atto sopracitato, in merito agli impianti di interesse pubblico, qualora essi siano di dimensioni significative (indicativamente superiori a 5.000 mq) non potranno essere localizzate in zona agricola e dovranno procedersi preventivamente ad apposita variante allo strumento urbanistico individuando una specifica zona omogenea "G".

Riguardo alla presenza nell'area di progetto delle cabine non si è riscontrato tra gli elaborati di progetto un'analisi plano-volumetrica al fine di definire le volumetrie realizzabili.

Per quanto riguarda invece la valutazione dell'impatto acustico dell'impianto in progetto, il comune di Stintino dispone di un Piano di Classificazione Acustica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2013. L'area di progetto ricade all'interno di aree di Classe III, il cui limite massimo di emissione sonora in orario diurno è di 55 dB(A) e in orario notturno è di 45 dB(A). Dall'analisi dell'elaborato relazionale "Valutazione previsionale di impatto acustico", in particolar modo dell'Allegato 1 "Esiti delle valutazioni modellistiche", si riscontra dalle curve isofoniche che i livelli equivalenti in periodo diurno sono superiori ai limiti di emissione stabiliti dai predetti limiti. Si ravvisa la necessità di ricondurre i livelli di emissione massimi generati dalle infrastrutture in progetto entro i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2013.

Ciò non di meno si ritiene che per non pregiudicare le attività dei fondi limitrofi, anche potenziali, le sorgenti delle emissioni sonore debbano essere debitamente arretrate per evitare i ben noti casi di misofonia che possono incidere negativamente anche sulle attività destinate a pascolo.



PAU  
GIANLUCA  
28.02.2024  
15:56:04  
GMT+01:00

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gianluca Pau  
Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.